



La tassazione delle rendite finanziarie

Commissione Tutela del Risparmio Gestito

Di Emmanuela Saggese



Quali sono i redditi di natura
finanziaria?

Riferimenti legislativi

- Il decreto legislativo 461/97, entrato in vigore il 1° luglio 1998, ha introdotto la distinzione tra:

REDDITI DI CAPITALE

(art. 44 lettera h TUIR)



Proventi in denaro o in natura prodotti dall'impiego di un capitale finanziario e percepiti non nell'esercizio di un'attività d'impresa

REDDITI DIVERSI

(art. 67 TUIR)



Confluiscono tutte le tipologie di reddito che il legislatore non ha ritenuto di aggregare alle altre categorie di reddito di cui all'art. 6 TUIR (redditi fondiari, redditi di lavoro dipendente e autonomo, redditi d'impresa, redditi di capitale)

Redditi di capitale e redditi diversi

REDDITI DI CAPITALE



Sono certi nell' *an* ma possono essere incerti nel *quantum*.

L' evento che determina la realizzazione del reddito (scadenza del termine per gli interessi, divisione degli utili...) è programmato, ma è incerta la quantità di reddito percepito

REDDITI DIVERSI



Sono incerti nell' *an* e nel *quantum*.

L' evento non è programmato e la quantità di reddito non è certa, come ad esempio nel caso di plusvalenze per cessioni di azioni

Quindi i **redditi di capitale** sono per definizione sempre positivi mentre i **redditi diversi** possono dar luogo a minusvalenze

Redditi di capitale

I **redditi di capitale** possono essere sostanzialmente ricondotti a due grandi gruppi:

- 1) I proventi derivanti dalla partecipazione in società ed enti, come gli utili distribuiti dalle società di capitale (dividendi);
- 2) Gli interessi e altri proventi derivanti da mutui o altre forme di credito (ad esempio obbligazioni)

Sono redditi di capitale (art. 44 TUIR)

- gli interessi e gli altri proventi da mutui, depositi e conti correnti;
- gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa ;
- le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del Codice civile. Si tratta delle rendite perpetue dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, nonché di quelle imposte quali oneri al donatario e delle prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento e dei compensi per prestazioni di garanzie personali (fideiussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi;
- gli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e contratti di cointeressenza indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del Codice civile (nel caso in cui l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro, le partecipazioni agli utili costituiscono, tuttavia, redditi di lavoro autonomo);

Sono redditi di capitale (art. 44 TUIR)

- i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;
- i proventi derivanti da operazione di riporto e di pronti contro termine su titoli e valute;
- i proventi derivanti dalle operazioni di prestito titoli;
- gli altri interessi e ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale, esclusi gli interessi compensativi e i redditi derivanti da rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.

Caratteristiche redditi di capitale

- sono corrisposti dall'emittente (es. cedole obbligazionarie; dividendi) o dalla controparte contrattuale (es. interessi su conti correnti);
- hanno un rendimento predeterminato o predeterminabile e, in ogni caso, positivo;
- sono sempre tassati isolatamente, in pratica senza alcuna possibilità di compensazione con minusvalenze, fatta salva l'eccezione del regime del risparmio gestito, di cui si dirà più avanti;

La tassazione dei redditi di capitale

- Si applica il principio di cassa: il reddito di capitale è rilevante nel periodo d'imposta nel quale viene percepito e non nel periodo d'imposta nel quale matura (art. 45 comma 1 TUIR);
- non si possono dedurre gli eventuali costi che sono stati sostenuti per la loro produzione (art. 45 comma 1 TUIR);
- nella maggior parte dei casi i redditi di capitale sono soggetti alla ritenuta alla fonte da parte dei sostituti d' imposta che li erogano.

Ritenuta applicata alle fattispecie più frequenti

FATTISPECIE	RITENUTA
Interessi su depositi, c/c bancari o postali	27% a titolo d' imposta
Interessi su mutui, depositi e c/c diversi da quelli bancari e postali	12,50% a titolo d' acconto
Proventi su obbligazioni emesse da società quotate in Borsa o da banche, con scadenza inferiore ai 18 mesi	27%
Obbligazioni con scadenza non inferiore ai 18 mesi, emesse da società quotate	12,50% (a titolo d' imposta per le persone fisiche non imprenditori, a titolo d' acconto per gli imprenditori)
Obbligazioni emesse da società non quotate e proventi da esse derivanti	12,50% o 27% a seconda della loro scadenza (superiore o inferiore ai 18 mesi) e del tasso d' interesse applicato
Interessi e proventi dei titoli di Stato	12,50%

Interessi da depositi bancari e conto correnti

- Sugli interessi corrisposti a soggetti che non agiscono nell'esercizio di attività di impresa viene applicata una ritenuta alla fonte del 27% a titolo di imposta (D.P.R. 600/1973 art. 26 comma 2);.
- Sugli interessi corrisposti a soggetti che agiscono nell'esercizio di attività di impresa (imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, ecc.) viene applicata una ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 27% (D.P.R. 600/1973 art. 26 comma 4).

Interessi derivanti dalla concessione di una somma a mutuo

Se una persona fisica, che non agisce nell'esercizio di un'attività di impresa, concede a mutuo una somma di denaro, gli interessi che essa percepisce sono considerati redditi di capitale (art. 44 TUIR).

Un caso tipico è quello dei finanziamenti fatti dai soci persone fisiche alla loro società.

Gli interessi si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto (art. 45 TUIR).

Se le scadenze non sono stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo d'imposta.

Se la misura non è determinata gli interessi si computano al saggio legale dell'1,5% (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2010).

Interessi derivanti dalla concessione di una somma a mutuo

Nel caso in cui il percettore è una persona fisica che non agisce nell'esercizio dell'attività d'impresa:

- se il debitore degli interessi è un sostituto d'imposta (ad esempio, una società di capitali) si applica una ritenuta del 12,50% a titolo d'acconto;
- se il debitore degli interessi non è un sostituto d'imposta (ad esempio, il prestito fatto da una persona fisica ad un'altra persona fisica entrambe non imprenditori) gli interessi vanno a comporre il reddito imponibile su cui calcolare l'Irpef.

(D.P.R. 29/09/1973 n°600 – art. 26)

Nel caso in cui il percettore è un soggetto che agisce nell'esercizio dell'attività d'impresa, gli interessi concorrono a formare il reddito d'impresa per l'ammontare maturato nell'esercizio, secondo l'ordinario principio della competenza e la ritenuta si applica o meno a seconda che il debitore degli interessi sia o meno un sostituto d'imposta.

Interessi corrispettivi, compensativi, di mora e per dilazione di pagamento

- Gli interessi corrispettivi sono gli interessi dovuti al creditore nel caso di crediti certi, liquidi ed esigibili (art. 1282 c.c.) ed ai fini della tassazione costituiscono redditi di capitale.
- Gli interessi compensativi sono quelli prodotti da un credito liquido, anche se non esigibile e costituiscono il compenso per il godimento di una cosa fruttifera (art. 1499 c.c.), come ad esempio gli interessi dovuti all'inquilino sulla somma da questi data come deposito cauzionale. Questo tipo di interessi non costituiscono reddito.
- Gli interessi di mora (art. 1224 c.c.) e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui gli interessi sono maturati (art. 6 TUIR).

Obbligazioni e titoli di stato

Occorre operare la distinzione tra “obbligazioni di grandi emittenti e titoli pubblici” ed “obbligazioni emesse da società non quotate (diverse dalle banche)”.

Per obbligazioni di grandi emittenti si intende:

- obbligazioni, anche non quotate, con scadenza non inferiore a 18 mesi emesse da società per azioni quotate;
- obbligazioni, anche non quotate, con scadenza non inferiore a 18 mesi emesse da banche (anche non quotate);
- obbligazioni, anche non quotate, emesse all'estero da soggetti non residenti (anche non quotati) con scadenza non inferiore a 18 mesi.

Obbligazioni e titoli di stato

Gli interessi, i premi e gli altri frutti derivanti da obbligazioni di grandi emittenti e titoli di stato sono tassati (D.Lgs. 01/04/1996, n. 239 - Art. 2):

- per le persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di un'attività d'impresa commerciale (cd. nettisti) è prevista un'imposta sostitutiva del 12,5% a titolo definitivo;
- per le persone fisiche che agiscono nell'esercizio di un'attività d'impresa commerciale è prevista un'imposta sostitutiva del 12,50 a titolo di acconto;
- le società commerciali (cd. lordisti) imputano a conto economico il provento lordo

L'imposta è applicata nella misura del 27% nei casi in cui questi titoli abbiano una durata inferiore ai 18 mesi.

Obbligazioni e titoli di stato

Gli interessi, i premi e gli altri frutti derivanti da **obbligazioni emesse da società non quotate (diverse dalle banche)** sono tassati:

- con aliquota del 12,5% quando si tratta di titoli con scadenza non inferiore a 18 mesi il cui tasso di rendimento non superi:
- il doppio del t.u.r. (d. lgs. 213/1998 art. 2 comma 1) se si tratta di titoli negoziati in mercati regolamentati di Paesi aderenti all'Unione Europea;
- il t.u.r. aumentato di 2/3 per tutti gli altri titoli;
- con aliquota del 27% nel caso di titoli con scadenza inferiore a 18 mesi oppure di titoli con scadenza superiore a 18 mesi ma con rendimento superiore a quello di cui sopra (D.P.R. 29-09-1973, n. 600 - Art. 26).

Anche per questa categoria valgono le considerazioni in ordine alla ritenuta d'acconto, alla ritenuta d'imposta.

Obbligazioni e titoli di stato

Se una persona fisica che non agisce nell'esercizio di un'attività d'impresa consegue una plusvalenza da cessione (differenza tra il prezzo di acquisto delle obbligazioni o titoli simili, aumentato dei costi d'acquisto, e il prezzo di cessione, diminuito dei costi di cessione) vendendo i titoli, questa cessione è parificata alla cessione di partecipazioni non qualificate e quindi è assoggettata all'imposta sostitutiva del 12,5%.

Se invece si tratta di una cessione effettuata nell'esercizio di una attività d'impresa, la plusvalenza concorre per intero a formare il reddito del soggetto percipiente.

Pronti contro termine

I proventi derivanti da pronti contro termine su titoli o valute (Art. 44 TUIR) sono redditi di capitale (e non “redditi diversi”) in quanto i contraenti non intendono trasferire la proprietà dei titoli o delle valute a titolo definitivo, ma soltanto a titolo temporaneo, pertanto, queste operazioni non danno luogo a una duplice cessione a titolo oneroso, ma a una duplice operazione di impiego di capitale. Sono quindi tassabili sia i proventi che il cedente a termine consegue cedendo i titoli o la valuta a un corrispettivo superiore a quello dell’acquisto a pronti, sia i proventi che il compratore a termine consegue acquistando i titoli o la valuta a un corrispettivo inferiore a quello della cessione a pronti.

I redditi derivanti da operazioni di pronti contro termine sono soggetti a una ritenuta alla fonte del 12.5%, a titolo di imposta per le persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di un’attività d’impresa e a titolo d’acconto per i soggetti che agiscono nell’esercizio di una impresa commerciale.

Gestione individuale di patrimoni mobiliari

Nelle gestioni individuali di patrimoni mobiliari la persona fisica che non agisce nell'esercizio di una attività di impresa viene tassato con l'applicazione di una imposta sostitutiva del 12,5% sul risultato della gestione, non realizzato ma, maturato nel periodo d'imposta, cioè la differenza tra il valore del patrimonio all'inizio della gestione o all'inizio dell'anno solare e il valore del patrimonio al termine della gestione o alla fine dell'anno solare.

Fondi comuni d'investimento

I proventi corrisposti da fondi immobiliari subiscono la ritenuta d'imposta del 12,5% a titolo di imposta per i soggetti non imprenditori, a titolo di acconto per i soggetti imprenditori.

I proventi corrisposti da fondi mobiliari non concorrono a formare il reddito dei partecipanti persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di un'attività d'impresa, in quanto il risultato maturato della gestione è già assoggettato a un'imposta sostitutiva pari al 12,5% applicata in capo alla società di gestione.

I proventi percepiti nell'esercizio di una attività d'impresa concorrono a formare il reddito del partecipante, cui è però riconosciuto un credito d'imposta per attenuare l'effetto di doppia imposizione.



I dividendi: una disciplina particolare
– parte I

I dividendi

I dividendi, cioè quella parte dell'utile di esercizio che l'assemblea dei soci delibera di distribuire ai soci stessi: articolo 2433 c.c., sono redditi di capitale per il percipiente (Art. 44, comma 1, lett. e Tuir); l'erogazione dei dividendi non costituisce per la società un costo deducibile, in quanto si tratta della remunerazione del capitale investito dai soci e non una voce di spesa afferente l'attività economica posta in essere dalla società.

Il reddito di capitale è pari all'ammontare degli utili percepiti nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione (Art. 45, comma 1, Tuir): pertanto, si applica il principio di cassa e non sono ammessi costi in deduzione.

Regime fiscale applicabile ai dividendi

Il regime fiscale applicabile ai dividendi percepiti dalle persone fisiche è invece diverso a seconda della fonte da cui provengono e della veste di chi li percepisce (imprenditore/non imprenditore).

Al fine della tassazione dei dividendi, si considerano simili alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società ed enti commerciali, residenti e non residenti, soggetti all' IRES, la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell' affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi.

Per quanto riguarda le società non residenti, le partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonché i titoli e gli strumenti finanziari si considerano simili alle azioni a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente. L' indeducibilità deve risultare da una dichiarazione dell' emittente stesso o da altri elementi certi e precisi.

Dividendi di fonte italiana

La ritenuta è applicata a titolo di imposta nella misura del 12,5% sugli utili corrisposti alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non relative a un'impresa commerciale.

La ritenuta a titolo di imposta non si applica agli utili attribuiti a soggetti diversi dalle persone fisiche: enti non commerciali, onlus, fondi comuni di investimenti, Sicav soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato della gestione.

Nessuna ritenuta si applica se i dividendi sono percepiti nell'ambito di rapporti di gestione patrimoniale e di portafoglio per i quali sia stata esercitata l'opzione per l'applicazione del regime del risparmio gestito.

Dividendi di fonte italiana

Sugli utili di fonte italiana non va operata alcuna ritenuta qualora la persona fisica (il socio) attesti che sono relativi a:

- partecipazioni qualificate;
- partecipazioni, anche non qualificate, relative all' impresa, ossia facenti parte del patrimonio aziendale di imprenditori individuali, società ed enti commerciali

Partecipazioni qualificate

- Per **partecipazioni qualificate** si intendono le azioni (diverse dalle azioni di risparmio) e ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio della società partecipata contraddistinte da una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20%, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

Schema riassuntivo

	PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE <i>Art. 81 [art. 67 "nuovo Tuir"] lettera C</i>	PARTECIPAZIONI QUALIFICATE <i>Art. 81 [art. 67 "nuovo Tuir"] lettera C</i>
SOCIETA' NON QUOTATE	§ diritto di voto non superiore al 20% § partecipazione al capitale non superiore al 25%	§ diritto di voto superiore al 20% § partecipazione al capitale superiore al 25 %
SOCIETA' QUOTATE	§ diritto di voto non superiore al 2 % § partecipazione al capitale non superiore al 5%	§ diritto di voto superiore al 2% § partecipazione al capitale superiore al 5%

CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI UTILI ED AGLI ALTRI PROVENTI EQUIPARATI CORRISPOSTI NELL'ANNO _____



DATI RELATIVI AL SOGGETTO CHE RILASCI LA CERTIFICAZIONE	Codice fiscale <input style="width: 100%;" type="text"/>	Cognome e Nome o Denominazione <input style="width: 100%;" type="text"/>									
	Comune <input style="width: 100%;" type="text"/>	Prov. <input style="width: 100%;" type="text"/>	Cap <input style="width: 100%;" type="text"/>								
	Via e numero civico <input style="width: 100%;" type="text"/>	Codice del soggetto che rilascia la certificazione <input style="width: 100%;" type="text"/>									
SEZIONE I DATI RELATIVI AL SOGGETTO EMITTENTE	Codice fiscale o codice identificativo estero 1 <input style="width: 100%;" type="text"/>	ISIN 2 <input style="width: 100%;" type="text"/>	Cognome e Nome o Denominazione 3 <input style="width: 100%;" type="text"/>		Cod. Stato estero 4 <input style="width: 100%;" type="text"/>						
	Comune 5 <input style="width: 100%;" type="text"/>	Prov. 6 <input style="width: 100%;" type="text"/>	Via e numero civico 7 <input style="width: 100%;" type="text"/>								
SEZIONE II DATI RELATIVI ALL'INTERMEDIARIO NON RESIDENTE	Codice ABI 8 <input style="width: 100%;" type="text"/>	Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT 9 <input style="width: 100%;" type="text"/>	Codice fiscale 10 <input style="width: 100%;" type="text"/>								
	Denominazione 11 <input style="width: 100%;" type="text"/>				Cod. Stato estero 12 <input style="width: 100%;" type="text"/>						
SEZIONE III DATI RELATIVI AL PERCETTORE DEGLI UTILI O DEGLI ALTRI PROVENTI EQUIPARATI	Codice fiscale 13 <input style="width: 100%;" type="text"/>	Cognome ovvero Denominazione 14 <input style="width: 100%;" type="text"/>									
	Nome (solo per le persone fisiche) 15 <input style="width: 100%;" type="text"/>	Sesso (M o F) 16 <input style="width: 100%;" type="text"/>	Data di nascita 17 giorno mese anno <input style="width: 100%;" type="text"/>	Comune (o Stato estero) di nascita 18 <input style="width: 100%;" type="text"/>	Prov. 19 <input style="width: 100%;" type="text"/>						
	Comune del domicilio fiscale 20 <input style="width: 100%;" type="text"/>	Prov. 21 <input style="width: 100%;" type="text"/>	Via e numero civico 22 <input style="width: 100%;" type="text"/>								
	Codice stato estero 23 <input style="width: 100%;" type="text"/>	Codice di identificazione fiscale estero 24 <input style="width: 100%;" type="text"/>									
SEZIONE IV DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI E AI PROVENTI EQUIPARATI	Numero azioni o quote 25 <input style="width: 100%;" type="text"/>	Percentuale contitolarità 26 <input style="width: 100%;" type="text"/>	Dividendo unitario 27 <input style="width: 100%;" type="text"/>	Dividendo complessivo da utili ante 31/12/2007 28 <input style="width: 100%;" type="text"/>	Dividendo complessivo da utili post 31/12/2007 29 <input style="width: 100%;" type="text"/>						
	Strumenti finanziari da utili ante 31/12/2007 30 <input style="width: 100%;" type="text"/>	Strumenti finanziari da utili post 31/12/2007 31 <input style="width: 100%;" type="text"/>	Associazione in partecipazione da utili ante 31/12/2007 32 <input style="width: 100%;" type="text"/>	Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2007 33 <input style="width: 100%;" type="text"/>							
	Interessi riqualificati dividendi 34 <input style="width: 100%;" type="text"/>	Netto frontiera 35 <input style="width: 100%;" type="text"/>	Utili da SIIG e da SIINQ 36 <input style="width: 100%;" type="text"/>	Aliquota 37 <input style="width: 100%;" type="text"/>	Ritenuta 38 <input style="width: 100%;" type="text"/>						
	Imposta sostitutiva 39 <input style="width: 100%;" type="text"/>	Imposta estera 40 <input style="width: 100%;" type="text"/>	Dividendo dei soci in trasparenza 41 <input style="width: 100%;" type="text"/>								
ANNOTAZIONI	<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>										
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">DATA</th> </tr> <tr> <td style="width: 33%;">giorno</td> <td style="width: 33%;">mese</td> <td style="width: 33%;">anno</td> </tr> </table>	DATA			giorno	mese	anno	<input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/>			
DATA											
giorno	mese	anno									
	FIRMA DEL SOGGETTO CHE RILASCI LA CERTIFICAZIONE										

Dividendi distribuiti da società residente in Italia

I dividendi distribuiti da una società residente in Italia al socio italiano (*persona fisica non imprenditore*):

1. Se sono relativi ad una **partecipazione qualificata** concorrono alla formazione del reddito complessivo del socio nella misura del **49,72%** del loro ammontare. Se tali dividendi sono relativi ad utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31/12/2007 l'imponibilità è del **40%**.
2. Se sono relativi ad una **partecipazione non qualificata**, tali dividendi sono soggetti ad una ritenuta a titolo d'imposta del **12,5%** da applicarsi sul 100% del loro ammontare. In tale ipotesi i dividendi percepiti dal socio al netto della ritenuta del 12,5%, sono esclusi dal suo reddito complessivo e pertanto non devono essere da questi dichiarati.

Un esempio

	Partecipazione qualificata	Partecipazione non qualificata
Dividendo lordo spettante all'azionista	100.000 €	100.000 €
Base imponibile Irpef 49,72% di 100.000	49.720 €	-----
Ritenuta 12,5%	-----	12.500 €
Imposta Irpef marginale 43%	21.379 €	-----
Dividendo percepito dall'azionista	100.000 €	87.500 €
Imposta sui redditi pagata	21.379 €	12.500 €
Reddito netto dopo le imposte	78.621 €	87.500 €

Dividendi distribuiti da società residente in un paese estero a fiscalità ordinaria

Per i dividendi distribuiti da una società residente in un paese estero a fiscalità ordinaria al socio italiano (*persona fisica non imprenditore*) distinguiamo due casi :

1. I dividendi sono relativi ad una **partecipazione qualificata**
2. I dividendi sono relativi ad una **partecipazione non qualificata**

Dividendi distribuiti da società residente in Paese estero a fiscalità ordinaria (Partecipazione qualificata)

In questo caso, tali dividendi concorrono alla formazione del reddito complessivo del socio nella misura del 49,72% del loro ammontare. I dividendi distribuiti possono scontare una prima ritenuta applicata nello Stato estero di residenza della società.

Sul 49,72% del cosiddetto **netto frontiera**, cioè sulla differenza tra il dividendo lordo e l'eventuale ritenuta applicata nello Stato estero, è prevista una seconda ritenuta, a titolo d'acconto, pari al 12,5%, operata dall'intermediario italiano che interviene nella riscossione (ad es. banca).

Esempio

Il signor Rossi, persona fisica (non imprenditore) residente in Italia, possiede una partecipazione qualificata (40%) nella società francese ALFA. Nel 2010 la ALFA riconosce al sig. Rossi un dividendo pari ad € 10.000,00 sugli utili del 2009.

La Francia trattiene una ritenuta pari al 20% del dividendo lordo e la differenza viene accreditata sul conto corrente italiano del sig. Rossi

Dividendo lordo	10.000 €
Imposta assoluta in Francia (20%)	2.000 €
Importo accreditato sul c/c sig. Rossi	8.000 €

Il **dividendo** che Rossi deve indicare nella propria dichiarazione dei redditi:
 $49,72\% \times 10.000 = 4.972,00$

La **ritenuta d'acconto** applicata dall'intermediario italiano:
 $[(10.000 - 2.000) \times 49,72\%] \times 12,5\% = 497,20$
(da indicare sempre in dichiarazione dei redditi)

Dividendi distribuiti da società residente in Paese estero a fiscalità ordinaria (Partecipazione non qualificata)

In questo caso, tali dividendi sono soggetti ad una ritenuta a titolo d' imposta del 12,5% che l' intermediario che cura la riscossione (ad es. banca) applica sul 100% del loro ammontare. Tali dividendi sono esclusi dal reddito complessivo del socio e pertanto non devono essere da questi dichiarati.

Qualora tali dividendi siano stati percepiti senza l' intervento di un intermediario o quest' ultimo non abbia operato la ritenuta, gli stessi sono assoggettati ad imposta sostitutiva nella misura del 12,5% (art. 18 del D.P.R. 917/1986). A tal fine il socio percettore deve compilare il quadro RM, sezione V del mod. UNICO 2010 – persone fisiche



I dividendi: una disciplina particolare
– parte II - e tassazione

Dividendi distribuiti da società residente in un Paese estero a fiscalità privilegiata

I dividendi distribuiti da una società residente in un Paese estero a fiscalità privilegiata al socio italiano (persona fisica non imprenditore) concorrono alla formazione del reddito imponibile del socio italiano per il **100% del loro ammontare**.

Per l'individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata va fatto riferimento all'elenco di cui al **D.M. 21/11/2001** che contiene la c.d. **black list**.

Dividendi distribuiti da società residente in un Paese estero a fiscalità privilegiata

Per i dividendi distribuiti da una società residente in un paese estero a fiscalità privilegiata al socio italiano (*persona fisica non imprenditore*) distinguiamo due casi:

1. I dividendi sono relativi ad una **partecipazione qualificata**
2. I dividendi sono relativi ad una **partecipazione non qualificata**

Dividendi distribuiti da società residente in Paese estero a fiscalità privilegiata (partecipazione qualificata)

In questo caso, tali dividendi concorrono al **100% alla formazione del reddito complessivo** del socio italiano.

Se nella riscossione dei dividendi interviene un intermediario residente in Italia, questi tratterrà una ritenuta a titolo d'acconto del 12,5% sull'intero ammontare dei dividendi.

Il contribuente può effettuare un apposito interpello allo scopo di dimostrare che la partecipazione qualificata non consegue l'effetto di localizzare i propri redditi in uno Stato a fiscalità privilegiata.

Nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria dia esito positivo all'interpello, ai dividendi percepiti verrà applicata la tassazione prevista in caso di società residente in un Paese a fiscalità ordinaria.

Dividendi distribuiti da società residente in Paese estero a fiscalità privilegiata (partecipazione non qualificata)

In questo caso, bisogna distinguere tra le seguenti due fattispecie:

1. Se i titoli della società **sono negoziati in mercati regolamentati**, i dividendi non concorrono alla formazione della base imponibile del socio che li percepisce in quanto sono soggetti ad una **ritenuta a titolo d' imposta del 12,5% sull' intero ammontare**. Nel caso in cui la ritenuta non sia trattenuta dall' intermediario o il dividendo è percepito direttamente all' estero, il contribuente sarà tenuto indicarlo nel modello UNICO (quadro RM).
2. Se i titoli della società **non sono negoziati in mercati regolamentati**, i dividendi seguono le regole applicabili agli utili di natura qualificata: **concorrono al 100% alla formazione del reddito complessivo** del socio residente in Italia e sono assoggettate ad una ritenuta d' acconto del 12,5% sull'intero ammontare nel caso in cui intervenga nella riscossione un intermediario residente in Italia.

Dividendi

PERSONE FISICHE	NO BLACK LIST	BLACK LIST
PARTECIPAZIONI QUALIFICATE	12.50% R.ACCONTO BASE IMPON.49.72 (In dichiarazione con aliquota marginale)	12.50% r/a B.Imp. 49.72 Se interpello favorevole ----- Se interpello Sfavorevole 12.50% R/a B.Impon. 100% (in dichiarazione)
PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE	NO DICHIARAZIONE 12.50% A TITOLO D'IMPOSTA SUL 100% Base Imponibile	UGUALE se Negoziato ----- Non Negoziato Uguale con Interpello Favorevole Diverso con interpello sfavorevole R/a sul 100% base imponibile

Dividendi

IMPRENDITORE	PARTECIPAZIONI QUALIFICATE	NON QUALIFICATE
<p data-bbox="398 483 672 515">NO BLACK LIST</p> <hr data-bbox="347 699 721 705"/> <p data-bbox="427 730 642 762">BLACK LIST</p>	<p data-bbox="837 432 1308 611">Concorre al Reddito d'impresa BASE IMPON.49.72 (In dichiarazione con aliquota marginale)</p> <hr data-bbox="846 687 1299 694"/> <p data-bbox="999 722 1144 754">UGUALE</p>	<p data-bbox="1585 432 1731 464">UGUALE</p> <hr data-bbox="1429 595 1883 601"/> <p data-bbox="1585 633 1731 665">UGUALE</p>
<p data-bbox="371 1086 696 1118">NEGOZiate E NON</p>	<p data-bbox="869 1086 1272 1118">UGUALE SE NEGOZiate</p>	<p data-bbox="1451 844 1861 876">UGUALE SE NEGOZiate</p> <hr data-bbox="1518 906 1794 912"/> <p data-bbox="1597 946 1832 978">Non Negoziare</p> <p data-bbox="1402 997 1912 1029"><u>Uguale</u> con Interpello Favorevole</p> <p data-bbox="1469 1098 1845 1212"><u>Diverso</u> con interpello sfavorevole 100% base imponibile</p>

Tassazione dei dividendi percepiti da soggetti IRES

I dividendi percepiti da soggetti IRES concorrono alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 5% del loro ammontare.

Sono esclusi integralmente da tassazione i dividendi distribuiti:

- dalle società che esercitano l'opzione per la tassazione consolidata nazionale (Artt. 117 e ss. del T.U.I.R).
- dalle società che esercitano l'opzione per la trasparenza fiscale ex artt. 115 e 116 del T.U.I.R.

Procedura per la distribuzione dei dividendi

Procedura di distribuzione dividendi S.r.l. e S.p.A.

La deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata, ai sensi dell' art. 2433 del Codice Civile, dall' assemblea che approva il bilancio, o, in caso di approvazione del bilancio da parte del consiglio di sorveglianza (nell' eventualità in cui sia stato optato per il sistema dualistico di amministrazione per le S.p.A), dall' assemblea convocata sulla base delle disposizioni previste dall' art. 2364-bis comma 2, c.c.

La delibera di distribuzione di utili, se contestuale all'approvazione del bilancio, è soggetta al deposito, a cura degli amministratori, presso il registro delle imprese nel termine di 30 giorni dalla data di adozione.

Procedura per la distribuzione dei dividendi

Procedura di distribuzione dividendi S.r.l. e S.p.A.

La stessa deliberazione assembleare, contenente la previsione di una distribuzione di utili, deve essere preventivamente depositata presso l' Agenzia delle Entrate, poiché soggetta ad imposta di registro. Il verbale assembleare che prevede la distribuzione degli utili è soggetto all' obbligo di registrazione in termine fisso decorrente dalla data di riunione assembleare, con il pagamento dell' imposta di registro in misura fissa pari a € 168,00. Il versamento della suddetta imposta va effettuato entro 20 giorni dalla data dell' assemblea con modello F23.

Si precisa, inoltre, che il pagamento dell' imposta di registro in misura fissa deve essere effettuato anche per le assemblee che oltre ad approvare il bilancio d' esercizio, prevedono la distribuzione degli utili (tutti o parte di essi), e più in generale, ogniqualvolta si tratti di deliberazioni similari, quali ad esempio quelle aventi ad oggetto le riserve formate da utili in precedenza accantonati.

Procedura per la distribuzione dei dividendi

La procedura da seguire per la registrazione del verbale di assemblea di distribuzione degli utili è la seguente:

- stampare sul libro delle decisioni dei soci per le S.r.L. ovvero sul libro dei verbali di assemblea per le S.p.A. il verbale inerente la deliberazione di distribuzione degli utili e/o riserve;
- predisporre due copie del verbale succitato su fogli uso bollo, firmate in originale ed apporre, su ogni copia, una marca da bollo di € 14,62 ogni quattro facciate o 100 righe;

Procedura per la distribuzione dei dividendi

(segue)

La procedura da seguire per la registrazione del verbale di assemblea di distribuzione degli utili è la seguente:

- eseguire entro 20 giorni dalla data del verbale di delibera, il versamento dell' imposta di registro in misura fissa pari a € 168,00 utilizzando il modello F23 ed indicandovi il codice "109 T – Imposta di registro per atti, contratti verbali e denunce" e la causale "RP";
- presentare entro 20 giorni dalla data del verbale di delibera all' Agenzia delle Entrate le copie del verbale di assemblea di cui al punto 2 e la ricevuta del versamento effettuato al fine di ottenere la registrazione della delibera assembleare di distribuzione degli utili.



I redditi diversi - le plusvalenze

Redditi diversi di natura finanziaria

Art. 67 Tuir. - Redditi diversi

1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: ...

... c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate...

c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società...

Le plusvalenze

Presupposti per il formarsi della plusvalenza sono:

- che il trasferimento sia effettuato, quindi, sono irrilevanti gli acconti percepiti prima dell'atto traslativo;
- che il corrispettivo sia incassato, quindi, non c'è plusvalenza se il prezzo è dilazionato rispetto alla stipula del contratto traslativo (si applica cioè il principio di cassa).

Le plusvalenze

Art. 68 Tuir. - Plusvalenze

6. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) ... sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ... ed il costo ... di acquisto

Le plusvalenze

Se ad esempio il prezzo di cessione, pari ad 100.000 € è incassato:

Anno di incasso	Corrispettivo incassato
2006	20.000 € (20% acconto)
2007	35.000 € (35% alla firma del contratto definitivo)
2008	10.000 € (10% tranche di prezzo dilazionato)
2009	10.000 € (10% tranche di prezzo dilazionato)
2010	25.000 € (25% a saldo)

Le plusvalenze

Il contratto di cessione viene stipulato nel 2006 e il prezzo di acquisto è stato di 50.000€, per il calcolo della plusvalenza tassabile ($100.000 - 50.000 = 50.000$) in ciascun periodo d'imposta occorre effettuare il seguente procedimento:

Anno di imposta	Plusvalenza tassabile	
2006	-----	
2007	$(20.000 + 35.000) - 27.500$	= 27.500
2008	$10.000 - 5.000$	= 5.000
2009	$10.000 - 5.000$	= 5.000
2010	$25.000 - 12.500$	= 12.500
	<i>totale plusvalenza</i>	<i>50.000</i>

Partecipazioni qualificate e non

Art. 67 Tuir. - Redditi diversi

1. ...

... c)Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni,... e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società ... qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni

Partecipazioni qualificate e non

Al fine della tassazione, anche per le plusvalenze, bisogna distinguere tra partecipazioni rilevanti e non rilevanti.

In caso di una pluralità di cessioni, per verificare se in un dato periodo d'imposta si sia superata la soglia della qualificazione, occorre raggruppare le cessioni dei 12 mesi solari precedenti. Se mediante questo raggruppamento si supera, anche per un solo giorno, la soglia prescritta, la partecipazione ceduta (e che determina il superamento della soglia) deve intendersi qualificata (Art. 67 TUIR).

Le plusvalenze

Ad esempio, riferendoci ad azioni di società non quotate:

Data cessione	% ceduta	Qualificazione
30/01/2007	6%	No
30/05/2007	12%	No
30/04/2008	18%	Si (perché si cumula con la cessione del 30/05/2007)
30/06/2008	7%	Si (perché si cumula con le due precedenti)
31/07/2008	1%	Si (perché si cumula con le due precedenti)
15/06/2009	18%	No (perché si cumula con le due precedenti ma non supera la soglia)
20/07/2010	19%	No (perché non si cumula con la precedente)

Le plusvalenze

Ad esempio: il sig. Rossi, socio della “Beta s.r.l.” ha acquisito la sua partecipazione del 12% in sede di costituzione della società stessa conferendo 1.000€; successivamente, egli ha effettuato un versamento a fondo perduto di 4.000€, un versamento in conto capitale di 4.500€ e ha infine effettuato un finanziamento di 8.500€, alla cui restituzione egli ha rinunciato.

Il costo fiscalmente riconosciuto della sua partecipazione ascende a euro $(1.000 + 4.000 + 4.500 + 8.500 =)$ 18.000. Egli cede per 19.000€ la partecipazione del 6%; la sua plusvalenza è quindi pari a $19.000 - (50\% \text{ di } 18.000) = 10.000\text{€}$.

Le plusvalenze

Nel caso in cui venga ceduta una partecipazione acquisita in tempi diversi, si considera ceduta per prima la partecipazione acquisita per ultima (Art. 67 TUIR).

Ad esempio, il sig. Bianchi è titolare di una partecipazione del 35% acquisita per il 20% nel 2008 e per il 15% acquisita nel 2009. Nel 2010 Bianchi cede il 5%. La partecipazione ceduta si intende parte di quella acquistata nel 2009.

Le plusvalenze

Ad esempio il socio Verdi, della società Gamma s.r.l. al 50%, vende nel 2010 una quota del 40% per il prezzo di 200€. L'attuale quota del 50% è stata acquistata :

Data di acquisto	Prezzo di acquisto	% acquisita
2006	30 €	15%
2007	10 €	5%
2008	40 €	20%
2009	20 €	10%

Le plusvalenze

La plusvalenza è così calcolata:

Il 10% acquistato nel 2009 per 20 venduto nel 2010 per 50 plusvalenza = 30

Il 20% acquistato nel 2008 per 40 venduto nel 2010 per 100 plusvalenza = 60

Il 5% acquistato nel 2007 per 10 venduto nel 2010 per 25 plusvalenza = 15

Il 5% acquistato nel 2006 per 10 venduto nel 2010 per 25 plusvalenza = 15

plusvalenza tot. 120

Le plusvalenze - calcolo

La plusvalenza si calcola sottraendo dal prezzo di cessione il costo fiscalmente riconosciuto, cioè il prezzo di acquisto maggiorato dei costi di acquisto; se chi cede la partecipazione l'ha ricevuta in eredità o in donazione, il costo fiscalmente riconosciuto cui fare riferimento è quello che si era formato in capo al defunto o al donante.

Nel costo della partecipazione vanno computati anche i versamenti in conto capitale o a fondo perduto o i crediti alla cui restituzione il socio finanziatore abbia fatto rinuncia.

La minusvalenza

5. La minusvalenza

La plusvalenza derivante da cessione di partecipazioni qualificate si compensa con la minusvalenza derivante da cessione di partecipazioni qualificate (*).

La plusvalenza derivante da cessione di partecipazioni non qualificate si compensa con la minusvalenza derivante da cessione di partecipazioni non qualificate

Art. 68 Tuir. – Plusvalenze

....5. Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis) ... del comma 1 dell'articolo 67 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, ...; se l'ammontare complessivo delle minusvalenze ... è superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto,

Redditi diversi di natura finanziaria

PLUSVALENZE DERIVANTI DALLA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI	
PLUSVALENZE	REDDITI DERIVANTI
Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 12,50%	<ul style="list-style-type: none">• plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in soggetti residenti;• plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in soggetti residenti in Paesi non black list;• plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio emesse da società estere black list, i cui titoli sono quotati;• plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio emesse da società estere black list, i cui titoli non sono quotati, con interpello favorevole;• plusvalenze derivanti dalla cessione di titoli obbligazionari (di grandi o piccoli emittenti) e di titoli pubblici;• plusvalenze derivanti da contratti derivati e da altri contratti a termine (contratti future, contratti di opzione).

Redditi diversi di natura finanziaria

PLUSVALENZE	REDDITI DERIVANTI
Plusvalenze che concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72%	<ul style="list-style-type: none">• plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate emessi in società residenti;• plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate emesse in società estere non black list;• plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate emesse in società estere black list con interpello favorevole.
Plusvalenze che concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 100%	<ul style="list-style-type: none">• plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società estere black list, qualificate, senza interpello favorevole;• plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, non qualificate, in società estere black list i cui titoli non siano quotati, senza interpello favorevole.



La tassazione della plusvalenza e il risparmio gestito e amministrato

Redditi diversi di natura finanziaria

La tassazione della plusvalenza – Il risparmio “gestito” e “amministrato”

In caso di cessione di partecipazione qualificata la plusvalenza concorre a formare il reddito imponibile per un ammontare pari al 49,72% della plusvalenza stessa (art. 68, comma 3, Tuir, e d.m. 2 aprile 2008) (*)

In caso di cessione di partecipazione non qualificata sulla plusvalenza si applica una imposta sostitutiva del 12,5% (art. 5, comma 2, d. lgs. 461/1997); Fatta salva l'applicazione del regime del risparmio gestito e del risparmio amministrato.

Redditi diversi di natura finanziaria

Art. 68 Tuir. - Plusvalenze

....3. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67, per il 40 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 40 per cento dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.

Redditi diversi di natura finanziaria

D.Lgs. 21-11-1997, n. 461 - Art. 5. - Imposta sostitutiva sulle plusvalenze ...

... 2. I redditi di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ... sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50 per cento

La tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria

Nel caso di cessione di partecipazione qualificata, la tassazione avviene mediante la dichiarazione dei redditi. Nel caso di cessione di partecipazione non qualificata, ai fini dell' applicazione dell' imposta sostitutiva il contribuente può scegliere fra tre differenti regimi: *dichiarativo, amministrato e gestito*.

REGIME	TASSAZIONE
REGIME DELLA DICHIARAZIONE	<ul style="list-style-type: none">• è caratterizzato dalla tassazione “al momento del realizzo” dei redditi;• l' imposta sostitutiva è calcolata dal contribuente con l' indicazione delle plusvalenze/minusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi;• è possibile la compensazione fra plusvalenze e minusvalenze con possibilità di riportare a nuovo le eventuali minusvalenze eccedenti.

La tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria

REGIME	TASSAZIONE
REGIME DEL RISPARMIO AMMINISTRATO	<ul style="list-style-type: none">• è caratterizzato dalla tassazione “al momento del realizzo” dei redditi. L’ applicazione dell’ imposta sostitutiva è però effettuata dall’ intermediario abilitato (banche, SIM e gli altri soggetti autorizzati) presso il quale sono depositati i titoli o gli altri strumenti finanziari;• l’ imposta sostitutiva è pari al 12,50% di ogni singola plusvalenza, differenziale positivo o provento percepito dal contribuente;• l’ opzione per l’ applicazione del regime amministrato si può esercitare mediante comunicazione sottoscritta contestualmente al conferimento dell’ incarico all’ intermediario e all’ apertura del deposito o c/c. Ha effetto per tutto il periodo d’ imposta e può essere revocata entro la scadenza di ciascun anno, con effetto per il periodo d’ imposta successivo;• l’ opzione non può essere esercitata per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e quelle relative a depositi in valuta.

La tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria

REGIME	TASSAZIONE
REGIME DEL RISPARMIO GESTITO	<ul style="list-style-type: none">• si fonda sul criterio della maturazione, questo comporta, quindi, un'anticipazione dell'imposizione;• optando per tale regime, l'imposta sostitutiva è prelevata e versata dal gestore (aliquota del 12,50%) applicandola non su ogni singola plusvalenza o altro reddito realizzato nell'ambito della gestione, ma sul risultato di gestione maturato al termine di ogni periodo d'imposta;• il contribuente può esercitare l'opzione mediante comunicazione sottoscritta rilasciata al soggetto gestore all'atto della stipula del contratto e, nei casi di rapporti già in essere, prima dell'inizio del periodo d'imposta. L'opzione è vincolante per tutto il periodo d'imposta e può essere revocata entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo;• l'opzione non può essere esercitata in relazione a partecipazioni qualificate;• se in un anno il risultato della gestione è negativo, l'importo corrispondente può essere computato in diminuzione del risultato dei periodi d'imposta successivi (non oltre il quarto).

Esenzione delle plusvalenze da “start up”

Non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esenti, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate in società costituite da non più di sette anni, a condizione che:

- al momento della cessione le partecipazioni siano possedute da almeno tre anni;
- entro due anni dal loro conseguimento, le plusvalenze siano reinvestite in società, che svolgono la medesima attività, costituite da non più di tre anni (D.I. 112/2008).

Il diritto all'esenzione può sorgere, anche in relazione alla cessione dei diritti attraverso cui possono essere acquistate partecipazioni, come ad esempio, la cessione di obbligazioni convertibili e di diritti d'opzione (come specificato nella circolare 15/E del 10 aprile 2009 dell'Agenzia delle Entrate).